MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 5

Valutazione del servizio di commutazione

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianita' prescritta per il diritto a pensione".

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	I — Stato giuridico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-5-valutazione-del-servizio-di-commutazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it